


NUOVA PROCEDURA DEL CONCORDATO PREVENTIVO

a cura di ENRICO MAZZA giurista d'impresa



L'istituto del concordato preventivo, come noto, è finalizzato a prevenire la procedura fallimentare sulla base di un miglior soddisfacimento dei creditori rispetto a quanto potrebbe scaturire dalla procedura fallimentare intesa in senso classico.

Il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge n. 80 lo scorso 14 maggio contiene sostanziali novità in merito all'istituto del concordato preventivo che incidono sui presupposti e sulla struttura della stessa procedura.

La novella legislativa ha rimodellato gli artt. 160, 161, 163, 177, 180 e 181 del r.d. 267/42 ampliando peraltro le situazioni in cui è possibile ricorrere a tale forma di accordo tra debitori e creditori.

Tra le principali novità, in estrema sintesi ricordiamo :

- l'eliminazione dei requisiti (soggettivi) meritocratici richiesti al debitore per poter accedere alla procedura ;
- l'ampliamento delle possibilità di ricorrere alla procedura a qualsiasi imprenditore in crisi prima che lo stesso diventi insolvente;
- la possibilità di giungere al concordato preventivo anche attraverso "accordi di ristrutturazione dei debiti" stipulati fra debitore e creditori, a patto che questi ultimi rappresentino una determinata percentuale dei crediti;
- l'approvazione del concordato attraverso la maggioranza dei crediti e la suddivisione dei creditori in classi;
- il piano e la documentazione con i quali il debitore presenta al tribunale la domanda di concordato dovranno necessariamente essere accompagnati dalla relazione di un professionista.

E' da segnalare che il novellato istituto del concordato preventivo è entrato in vigore lo scorso 17 marzo 2005 e si applica, anche ai procedimenti pendenti ma non ancora omologati a tale data. Con le presenti brevi note tenteremo di illustrare la procedura per accedere alla misura del concordato preventivo alla luce delle modifiche introdotte.

Il nuovo concordato preventivo, diventa uno strumento ancora più interessante per l'imprenditore che ha interesse a rilanciare la propria impresa con una sorta di "ristrutturazione" dei suoi debiti.

Sotto il profilo tecnico, il menzionato art. 2 aggiunge nel R.D. 267/1942 l'art. 182 bis in materia di ristrutturazione e, con riguardo alla procedura di concordato preventivo, sostituisce gli artt. 160, 163, 177, 180 e 181 dello stesso R.D. 267/1942. Tra queste novità, ci sembra più opportuno andare a sviluppare qualche considerazione sulle nuove condizioni per l'ammissione alla procedura e sulla predisposizione della domanda di concordato.

NUOVE CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL CONCORDATO

Le nuove condizioni per l'ammissione al concordato preventivo, secondo quanto previsto dal nuovo art. 160 del R.D. 267/1942, sono quelle che prevedono con lo stato di crisi la possibilità di proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che preveda:

- a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, inclusa l'attribuzione ai creditori (a alle società da questi partecipate) di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
- b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad assuntore;
- c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
- d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

Le novità di maggior rilievo sono rappresentate sicuramente da un lato il venir meno dei requisiti patrimoniali previsti dal prece-

sidis

Vinci
la spesa!



e una cascata
di magnifici
premi!



Solo per i possessori di Sidis Card - Concorso valido solo nei punti vendita che aderiscono all'iniziativa.



dente art. 160, R.D. 267/1942, come sopra evidenziati, che probabilmente finivano per pregiudicare troppo l'accesso alla procedura, dall'altro l'introduzione della possibilità di suddividere in categorie i creditori, prevedendo per ciascuno di essi trattamenti diversi.

E' indubbio che viene concessa, apparentemente, una maggiore discrezionalità al debitore nella proposizione della proposta e nelle modalità giuridiche di soddisfazione dei creditori (cessione, accollo ecc.), in passato limitate alle sole previste.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

In sostituzione dei requisiti patrimoniali di cui all'art. 160, il nuovo art. 182-bis, R.D. 267/1942 concede al debitore di depositare – trattasi di una facoltà e non di una condizione di ammissibilità – con la domanda e i suoi allegati anche un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti.

Tale accordo dovrà essere presentato unitamente ad una relazione redatta da un esperto che attesti l'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità a garantire il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo di cui si tratta. Di tale accordo dovrà essere data pubblicità al registro delle imprese ed avrà efficacia dal giorno della pubblicazione. I creditori e chiunque ne sia interessato potrà proporre opposizione entro 30gg dalla data di pubblicazione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

LA NUOVA DOMANDA DI CONCORDATO

Secondo quanto previsto dal nuovo Art. 161, R.D. 267/1942, modificato dal decreto legge più volte menzionato nell' art. 2, co 1, lett e), dispone " la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale."

La documentazione da allegare alla domanda :

a) un'aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;

d) il valore dei beni e i crediti particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

In precedenza, come è noto, la norma prevedeva in prima istanza la presentazione delle " le scritture contabili ", tale obbligo è stato rimosso in quanto rappresentava un onere eccessivo per le finalità probatorie perseguite dalla norma in commento. Un'ulteriore novità degno di nota è rappresentata dalla necessità che il piano e la documentazione di cui sopra debbano essere certificati. In particolare la nuova norma dispone che siano accompagnati dalla relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Tale professionista, per le funzioni di "garanzia" che esercita, dovrà avere le caratteristiche indicate nell'art. 28 del R.D. 267/1942, ossia i medesimi requisiti previsti per il curatore fallimentare.

CONSIDERAZIONI FINALI

Per quanto sopra brevemente illustrato possiamo senza alcun dubbio dedurre che, il nuovo concordato preventivo rappresenta, per molte realtà imprenditoriali della nostra terra, un moderno ed intelligente strumento sempre più diretto e gestito dall'imprenditore affinché, con una sorta di "sconto" sul monte debiti, possa rilanciare e quindi salvare la propria azienda, i relativi posti di lavoro nonché tutti gli operatori economici e l'indotto che ruota intorno all'azienda stessa ■

Chiunque fosse interessato a beneficiare di tale strumento o vuole maggiori delucidazioni, l'Associazione degli industriali di Catanzaro offre, previo contatto telefonico con il Dott. Filippo Cipparrone, un appuntamento gratuito con l'esperto in materia per esaminare il proprio caso.

(Filippo Cipparrone tel 0961507811 - filippo.cipparrone@confindustria.cz.it)